



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Ulteriori modifiche al decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 febbraio 2021, recante “Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”.

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” e, in particolare, l’art. 23;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”, e, in particolare, l’articolo 15 che prevede un credito d’imposta riservato alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva;

VISTO l’articolo 21, comma 5, della legge n. 220 del 2016, che prevede che con uno o più decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella sezione II del Capo III della medesima legge e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero alle varie tipologie di impresa o alle varie tipologie di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché le ulteriori disposizioni applicative degli incentivi fiscali, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza;

VISTO l’articolo 37 della legge n. 220 del 2016 che prevede che le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi sono stabiliti nei relativi decreti attuativi e che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del medesimo comma;





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 584, che prevede: “Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato”, e, in particolare, il Titolo VII “Promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori”;

VISTO l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato, prevedendo che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2011, n. 57, riguardante la trasmissione delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi;

VISTA la comunicazione della Commissione europea del 15 novembre 2013 (2013/C 332/01) sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e, in particolare, gli articoli 4 e 54;

VISTO il decreto ministeriale 14 luglio 2017 recante “Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive» e successive modifiche”;

VISTO il decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 4 febbraio 2021, n. 70, recante “Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”, e successive modificazioni;

RITENUTO necessario modificare il sopra citato decreto 4 febbraio 2021, n. 70, al fine di adeguarlo all’attuale contesto di riferimento per il settore cinematografico e audiovisivo;





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VALUTATO che, nelle more delle adottande modifiche al decreto 4 febbraio 2021, n. 70, al fine di salvaguardare progetti di investimento nel frattempo avviati da parte degli operatori, è necessario ed opportuno consentire l'accesso al beneficio alle imprese di produzione che hanno già ultimato o stanno ultimando la realizzazione delle opere, atteso il lasso di tempo trascorso dall'ultima apertura della relativa sessione di presentazione delle domande di credito d'imposta;

SENTITO il Ministro delle imprese e del made in Italy;

D E C R E T A

Articolo 1

(Modifiche al decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 febbraio 2021)

1. Dopo l'articolo 26, è inserito il seguente:

“Articolo 26 - bis

Disposizioni straordinarie per l'anno 2023

1. Nelle more della definizione di nuovi criteri d'accesso ai benefici di cui al presente decreto, per l'anno 2023, in deroga ai termini di cui all'articolo 16, comma 1, e all'articolo 20, comma 1, primo periodo, del presente decreto, possono presentare domanda di credito d'imposta le imprese di produzione che, alla data di pubblicazione del presente decreto:
 - a. hanno completato le riprese dell'opera, ovvero, con riferimento alle opere di animazione, la lavorazione. Tale requisito deve essere comprovato presentando alla Direzione generale Cinema e audiovisivo, in sede di richiesta di credito d'imposta, la copia campione, secondo le specifiche previste agli articoli 17, 20 e 21 del presente decreto;
 - b. hanno realizzato almeno quattro settimane di riprese o il 50 per cento delle giornate di lavorazione. Tale requisito deve essere comprovato presentando alla Direzione generale Cinema e audiovisivo, in sede di richiesta di credito d'imposta, la documentazione prevista agli articoli 16, comma 5, e 20, comma 4.
2. Per l'anno 2023, possono, altresì, presentare domanda di credito d'imposta le imprese di produzione che, alla data di pubblicazione del presente decreto, congiuntamente:
 - a. hanno sottoscritto, per l'opera oggetto della domanda di credito d'imposta alla produzione, un accordo avente data certa con un fornitore di servizi di media audiovisivi, come definiti all'articolo 1, comma 3, lettere h) e h-bis) del presente decreto e soggetti agli obblighi di cui al Titolo VII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- b. sono in possesso di tutti gli altri requisiti di cui al presente decreto, ivi inclusi quelli previsti agli articoli 16, comma 1, e 20, comma 1, primo periodo.
- 3. Se a seguito delle verifiche effettuate dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo, anche a conclusione dell'opera, non risultino soddisfatte le condizioni di cui ai commi 1 e 2, il relativo credito d'imposta è revocato.
- 4. Le domande di cui al presente articolo devono essere presentate entro il termine inderogabile di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto direttoriale di cui all'articolo 23, comma 2, del presente decreto.
- 5. Entro sessanta giorni dalla data di chiusura della sessione di presentazione delle richieste e, in ogni caso, non prima dell'avvenuto riconoscimento della nazionalità italiana provvisoria, la Direzione generale Cinema e audiovisivo comunica al produttore il riconoscimento o il mancato riconoscimento dell'eleggibilità culturale dell'opera e il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d'imposta.

Articolo 2

(Modalità di pubblicazione)

- 1. A seguito dell'avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo, il presente decreto e il testo coordinato del decreto 4 febbraio 2021, n. 70, come modificato dal presente decreto, sono pubblicati sui siti web istituzionali del Ministero della cultura e della Direzione generale Cinema e audiovisivo.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 23 ottobre 2023

IL MINISTRO DELLA CULTURA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

